

Penale Sent. Sez. 5 Num. 37930 Anno 2017

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA

Relatore: FIDANZIA ANDREA

Data Udiienza: 05/05/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ natq il ██████████

avverso la sentenza del 06/04/2016 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore *dr.ssa Paola Filippi* che ha concluso per

IL PROC. GEN. CONCLUDE PER L'INAMMISSIBILITA'

Udito il difensore *AVV. ██████████*

Il difensore presente discute sull'aumento del termine di prescrizione in relazione alla contestazione della recidiva, sottopone all'attenzione della Corte l'opportunità di un'eventuale rimessione alle SS.UU. e, comunque, chiede l'accoglimento del ricorso.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 6 aprile 2016 la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado con cui [REDACTED] è stata condannata alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 624 e 625 n. 2 per aver sottratto illecitamente energia elettrica da una plafoniera del proprio condominio, dopo averla fatta manomettere da un suo incaricato, per alimentare i locali del proprio appartamento.

2. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputata affidandolo ad un unico articolato motivo.

E' stata dedotta mancanza e contraddittorietà della motivazione.

Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale ha escluso l'invocata scriminante dello stato di necessità omettendo di considerare uno dei suoi requisiti, costituito dal danno grave alla persona. Il giudice di secondo grado ha ommesso di valutare che l'allacciamento alla rete elettrica era l'unico mezzo per evitare a dei bambini in tenera età un danno grave, che sarebbe derivato dalla protratta permanenza in un'abitazione priva di energia elettrica, senz'acqua per lavarsi e senza corrente per cucinare.


La Corte non aveva, inoltre, considerato che al momento in cui fu assunta la decisione dell'allacciamento abusivo alla rete elettrica condominiale, la ricorrente era rimasta disoccupata e non percepiva quindi più il comunque modesto stipendio di 750 € al mese, con la conseguenza che la stessa aveva maturato il ragionevole convincimento di trovarsi in stato di bisogno, con conseguente scusabilità della sua condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte che l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque avviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti, potendo provvedersi alle esigenze delle persone indigenti per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Rv. 267640; Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, Rv. 265888).

Nel caso di specie, dalla precisa ricostruzione della sentenza impugnata è emerso, peraltro, che la lamentata situazione di indigenza non era stata neppure dimostrata, avendo la donna un'occupazione e godendo di regolare stipendio seppur modesto - sul punto le censure svolte nel ricorso secondo cui la stessa sarebbe rimasta disoccupata si configurano come di mero fatto e come tali inammissibili (non essendo sul punto stato dedotto neppure un



eventuale travisamento della prova) – e non risultando comunque che la stessa avesse rappresentato agli istituti di assistenza sociale un'eventuale situazione di difficoltà.

Va, inoltre, rilevato che la sentenza di primo grado – che in presenza di una c.d. "doppia conforme" integra la sentenza impugnata dando luogo ad unico apparato argomentativo – ha coerentemente evidenziato, in ogni caso, l'insussistenza dell'attualità del pericolo di un danno grave alla persona anche per i soggetti minori, avendo la ricorrente utilizzato per i bisogni primari (quali la cottura di cibi caldi) piccole bombole a gas e non essendo l'allaccio abusivo alla rete elettrica condominiale neppure stato necessario per riscaldare l'immobile, tenuto conto del periodo tardo-primaverile nel quale la condotta illecita è stata perpetrata.

L'accertata inammissibilità del ricorso, implicando il mancato perfezionamento del rapporto processuale, cristallizza in via definitiva la sentenza impugnata pronunciata in data 6 aprile 2016, precludendo in radice la possibilità di rilevare di ufficio l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta successivamente alla pronuncia in grado di appello e, segnatamente, in data 5 dicembre 2016 (Cfr., tra le altre, Sez. U, n. 21 dell'11/11/1994, Cresci, Rv. 199903; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Morra, Rv. 250328, in motivazione).

Alla determinazione della predetta data di maturazione della prescrizione si è pervenuti prescindendo dalla recidiva, della quale non vi è alcuna menzione nelle sentenze dei giudici di merito e non è quindi stata applicata.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo stabilire nella misura di 2.000,00 Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2017

Il consigliere estensore

Il Presidente